

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni.

Sul ricorso numero di registro generale 369 del 2010, proposto da:
***** rappresentato e difeso dall'avv.***, con domicilio eletto presso il suo studio in ***

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via ***

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n° ***. di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno n° *** rilasciato dalla Questura di Milano per motivi di famiglia, provvedimento emanato dal Questore della provincia di Milano in data 25/08/2009;

v Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 22.1.10 e depositato in data 19.2.10 il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui gli era stata annullata la carta di soggiorno per motivi di famiglia e, contestualmente, rigettata l'istanza di conversione in carta di soggiorno per lavoro subordinato.

Il ricorrente aveva ottenuto la carta di soggiorno in data 23.9.04, dopo aver contratto matrimonio circa un anno prima con una cittadina italiana di origine marocchina; l'unione durava circa tre anni durante i quali il cittadino extracomunitario lavorava regolarmente contribuendo all'andamento economico della famiglia. Nel 2006 il matrimonio entrava in

crisi e si giungeva ad un divorzio consensuale in data 28.8.08. Essendosi già esaurita la convivenza nel 2007, il ricorrente aveva presentato istanza di conversione del titolo di permanenza in Italia da motivi di famiglia a lavoro subordinato, conversione negata con l'atto in questa sede gravato.

Il provvedimento era stato, in un primo tempo, impugnato innanzi al giudice ordinario che aveva declinato la propria giurisdizione sul presupposto che la materia del contendere atteneva, non alla revoca della carta di soggiorno per motivi di famiglia, ma alla mancata conversione, provvedimento che doveva essere impugnato davanti al giudice amministrativo.

I motivi di ricorso sono due.

Il primo denuncia la violazione dell'art. 5, comma 5, T.U. Imm. poiché non è stata esaminata la documentazione, attestante i redditi per gli anni dal 2005 al 2008, che forniva la prova dell'esistenza di risorse sufficienti per provvedere al proprio mantenimento presso il nostro paese.

Attualmente dispone anche di un domicilio, essendo ospitato in Trezzano da un conoscente.

Il secondo motivo lamenta l'errata applicazione delle norme che garantiscono il contraddittorio nel procedimento amministrativo, poiché non era stato avvisato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per una presunta irreperibilità, smentita dalla circostanza che egli era stato oggetto di plurime convocazioni in Questura cui aveva sempre ottemperato.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso per soggiornanti di lungo periodo si fonda sull'asserita mancanza dei requisiti necessari per la conversione del permesso ai sensi dell'art. 30, comma 5, T.U. Imm.

Detta norma prevede tra l'altro che, in caso di scioglimento del matrimonio, il permesso possa essere convertito in permesso per lavoro subordinato.

E' evidente che la conversione è possibile, se sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato, che in questo caso sussistono.

Il ricorrente ha documentato uno stabile lavoro come operaio saldatore, attraverso il contratto di soggiorno sottoscritto con la *** in data 11.5.09, società con la quale peraltro lavora dal 16.1.06.

I redditi garantiti da tale lavoro sono più che sufficienti per garantire il suo mantenimento in Italia, dispone di un alloggio come risulta dalla dichiarazione di ospitalità in atti, e non è gravato di alcun precedente penale o di polizia che possa fondare un eventuale giudizio di pericolosità sociale.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 500,00 oltre C.P.A., I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 115\02, nella somma di € 250,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Plantamura, Presidente FF

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Alberto Di Mario, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO